

Con sentenza pubblicata in data 28.11.2019 **la Corte di Cassazione** si è pronunciata in merito alla questione relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico e, in particolare, alla legittimità della normativa interna contenuta nel d.lgs.297/94 – Testo Unico in materia di Istruzione – alla luce del principio comunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.

La Cassazione, accogliendo anche le motivazioni proposte con atto di intervento dal sindacato UIL Scuola, ha eliminato i dubbi che si erano venuti a creare a seguito della pubblicazione della sentenza Motter della Corte di Giustizia in data 20.09.2018.

**Pertanto, le ricostruzioni di carriera del personale scolastico dovranno essere rivalutate alla luce della corretta applicazione del principio espresso e dei criteri individuati dalla Cassazione, al fine di ottenere la corretta ed integrale ricostruzione di carriera e l’esatto inquadramento della fascia stipendiale determinata sulla base della complessiva anzianità di servizio.**

CHI PUO’ PARTECIPARE ?

Al ricorso possono partecipare tutti i docenti e gli ATA immessi in ruolo da meno di 10 anni con una anzianità pre–ruolo superiore a 4 anni

**I documenti necessari per procedere con il ricorso:**

1. Copia di un documento di riconoscimento;
2. Procura alle liti \*;
3. Informativa privacy \*;
4. Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo

unificato \* N.B. in caso si superi il reddito la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata;

1. Contratto professionale \*;
2. Decreto di ricostruzione di carriera;
3. Dichiarazione dei servizi;
4. Almeno una busta paga relativa al pre ruolo e una post immissione in ruolo;
5. Atto di Diffida \*

I documenti contrassegnati con \* saranno inviati ai ricorrenti dalla scrivente Segreteria territoriale.

**Per informazioni: Serafino 3282258300 – Marco 3479688040 – Emidio 3383858144 – Franco 3917658553**